



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D. D. n. 2488 del 2 luglio 2026

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e successive modificazioni;

VISTO in particolare, l’articolo 5, disciplinante l’accesso mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il “Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 5 ottobre 2021, n. 203, concernente il “Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il “Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82 concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs n.101 del 2018 e ss.mm.ii, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTI gli artt. 703 e 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106”;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021 recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”;

VISTO il Protocollo del 30 novembre 2022 che definisce le modalità di accesso e di utilizzo del Portale unico di reclutamento adottato d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ai sensi del quale le modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;

VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – con cui questo Dipartimento è stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la nota n. 30212 del 3 aprile 2026, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato le percentuali della rappresentatività di genere del personale in servizio riferita alla qualifica messa in concorso risultanti alla data del 31/12/2025;

D E C R E T A

Art. 1

POSTI A CONCORSO

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 400 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nella qualifica a concorso risulta in servizio personale di genere maschile pari al 97,5%.

Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono rispettivamente riservati:

- a) il 45% dei posti ai volontari in ferma prefissata delle forze armate in servizio o in congedo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, non abbiano compiuto i venticinque anni di età e abbiano completato almeno dodici mesi di servizio;
- b) il 35% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
- c) il 15% dei posti agli operatori volontari che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;

I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tale limite è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare", di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni. Per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi il limite di età è fissato in 37 anni;
- d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni;
- e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova preselettiva di cui al successivo art. 7;
- f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il requisito dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

Art. 3

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it> seguendo le istruzioni ivi specificate.

Il candidato può accedere all'applicazione attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

- Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID)
- Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del Reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, nonché sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e di invio on-line.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul Portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it, sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nonché all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.

I candidati devono dichiarare nella domanda:

- a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica e del proprio indirizzo e-mail e PEC;
- c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;
- d) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 punto e) del presente bando;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
- f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;
- g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- h) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando;
- i) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
- j) l'eventuale possesso di titoli valutabili di cui all'Allegato B del presente bando;
- k) l'eventuale possesso della certificazione attestante la diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
- l) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso.

I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.

Il candidato con disturbo specifico di apprendimento (DSA) deve specificare se necessita di strumento compensativo nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame.

Tali dichiarazioni sono da comprovare, entro e non oltre quindici giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto del presente bando a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo riu.concorsipubblici@cert.vigilfuoco.it, tramite certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica con l'indicazione degli eventuali ausili necessari per lo svolgimento delle prove. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata dalla commissione esaminatrice previa valutazione della citata documentazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi <https://concorsionline.vigilfuoco.it> ed inserendo i nuovi dati nella sezione "Il mio profilo".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, e un docente in scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al primo capoverso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 6

PRESENTAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA

Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva.

In data 15 settembre 2026 sul Portale unico del Reclutamento www.inpa.gov.it nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> sarà data comunicazione della modalità di esecuzione della prova preselettiva.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

La prova preselettiva potrà svolgersi presso sedi decentrate e la mancata presentazione è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) patente di guida;
- c) passaporto;
- d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;
- e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Art. 7

PROVA PRESELETTIVA

La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad oggi; elementi di chimica e fisica; quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.

È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8, secondo l'ordine della votazione, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso.

Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

Il risultato della prova preselettiva è approvato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con avviso pubblicato sul Portale unico di reclutamento www.inpa.gov.it è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame.

Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5.

Art. 8

PROVE DI ESAME E VALUTAZIONE DEI TITOLI

Le prove d'esame sono costituite da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, la cui tipologia e modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli, di cui all'allegato B.

Il calendario delle predette prove sarà pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it nonché sul Portale unico di reclutamento www.inpa.gov.it.

I candidati che non si presentino nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita per lo svolgimento delle prove motorio-attitudinali, senza giustificato motivo, sono considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
- b) titoli: 5 punti.

Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco.

I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alle prove motorio-attitudinali e la conseguente esclusione dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.

I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adotterà le conseguenti determinazioni.

I concorrenti autorizzati dalla commissione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Non saranno, altresì, prese in considerazione le istanze di riesame dei concorrenti che non abbiano tempestivamente rappresentato, in sede d'esame, l'infortunio occorso alla commissione esaminatrice.

Il candidato che sia impossibilitato a sostenere le prove per motivi di salute può richiedere, per una sola volta, il differimento delle prove motorio-attitudinali trasmettendo all'Amministrazione idonea certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata entro e non oltre la data di convocazione all'indirizzo pec riu.concorsipubblici@cert.vigilfuoco.it.

Il candidato può richiedere, in caso di concomitante svolgimento di prove di altri concorsi pubblici, di esami di stato o di eventuali altri gravi documentati motivi, per una sola volta, il differimento delle prove motorio-attitudinali trasmettendo idonea documentazione attestante quanto dichiarato entro e non oltre la data di convocazione all'indirizzo pec riu.concorsipubblici@cert.vigilfuoco.it.

I candidati che avranno regolarmente giustificato l'assenza secondo le predette modalità, saranno riconvocati per sostenere le prove motorio-attitudinali entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale.

Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, quale che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, a caso fortuito o a ulteriore documentato impedimento sanitario saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.

I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli, di cui all'allegato B, i cui punteggi non sono cumulabili tra loro.

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 9

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli.

Sulla base di tale graduatoria l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto nel presente bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel presente bando.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art.1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere trasmesse, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo riu.concorsipubblici@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto le prove motorio-attitudinali. A tal fine farà fede la data di invio on line per l'inoltro a mezzo posta certificata.

Art. 10

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie.

Il Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno contenente detto decreto, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> e reso noto tramite avviso sul Portale unico di reclutamento www.inpa.gov.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul Portale unico di reclutamento www.inpa.gov.it decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166.

Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione del candidato dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 13

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio Ufficio V – Concorsi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del presente bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
 Prefetto
 Visconti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO A

PROVE DI ESAME

L'esame prevede lo svolgimento di tre prove motorio-attitudinali, come di seguito riportate, il cui ordine di esecuzione è stabilito dalla commissione esaminatrice e può essere variato dalla commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative:

- PROVA 1. valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria;
- PROVA 2. valutazione resistenza;
- PROVA 3. valutazione acquaticità.

Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 21/30.

Essendo la "PROVA 1" composta da più moduli, come di seguito illustrato, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.

Fatte salve indicazioni diverse, vevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione da parte del candidato dell'esecuzione di una delle tre prove costituenti l'esame, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, determina il non superamento della prova di esame nel suo complesso.

Si consiglia al candidato di effettuare, prima di iniziare lo svolgimento delle prove motorio-attitudinali, un riscaldamento fisico di almeno 15 minuti.

La commissione esaminatrice può, al verificarsi di eventi eccezionali da valutare di volta in volta (es.: particolari condizioni meteorologiche, eventuali accadimenti accidentali che possano aver condizionato l'esito della prestazione fisica senza responsabilità dei danneggiati, ecc.), disporre la sospensione o la ripetizione di una o più prove.

Di seguito si fornisce la descrizione dettagliata delle prove d'esame.

Per una corretta interpretazione del testo, si specifica che per le misure lineari indicate si intendono accettabili le tolleranze dimensionali dovute alla realizzazione delle strutture e dei campi di prova, eccetto ove diversamente espressamente indicato; le illustrazioni a corredo della descrizione delle prove, inoltre, hanno esclusivamente una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PROVA 1

VALUTAZIONE EQUILIBRIO, FORZA, COORDINAZIONE E REAZIONE MOTORIA

La “PROVA 1” è composta dai seguenti tre moduli, finalizzati ad accertare le capacità di equilibrio, di forza, di coordinazione e di reazione motoria del candidato:

- modulo A traslocazione alla trave alta;
- modulo B trazioni complete alla sbarra fissa;
- modulo C piegamenti sulle braccia e contatto sbarra alta.

Per la validità della prova si riportano di seguito i tempi massimi messi a disposizione del candidato per l'esecuzione dei singoli moduli:

- modulo A 3'00" (180 secondi);
- modulo B 1'00" (60 secondi);
- modulo C 1'00" (60 secondi).

Tra l'esecuzione di un modulo e il successivo, sarà previsto un tempo di recupero di almeno 15 minuti.

La “PROVA 1” si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 21/30, risultante dalla media aritmetica dei tre punteggi ottenuti nell'esecuzione dei tre moduli (A – B – C) componenti la prova stessa. Ciascuno dei tre moduli deve riportare un punteggio di almeno 21/30.

Modulo A

TRASLOCAZIONE ALLA TRAVE ALTA

Il modulo prevede l'esecuzione di una traslocazione completa su trave di equilibrio, lunga m 5, larga cm 10 e posta a circa m 4 (\pm m 0,50) di altezza dal suolo.

Il candidato deve completare il modulo, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo massimo di 3'00" (180 secondi).

A salvaguardia dell'incolumità del candidato, la traslocazione deve essere eseguita indossando caschetto di protezione e imbragatura di sicurezza collegata a un sistema di arresto caduta, cioè a un dispositivo di protezione che entra in funzione in caso di caduta dalla trave di equilibrio. Qualora ciò accada, la prova viene interrotta, la commissione esaminatrice blocca il cronometraggio ed invita il candidato, riportato a terra dal personale addetto all'assistenza, a riprendere dall'inizio, nel tempo strettamente necessario, l'esercizio in svolgimento.

Il tempo intercorrente tra la caduta e l'inizio della successiva ripetizione della traslocazione non viene cronometrato e non contribuisce al calcolo dei tre minuti a disposizione del candidato per l'esecuzione della prova.

In caso di caduta dalla trave, il candidato può effettuare un massimo di due ripetizioni, oltre l'esecuzione iniziale. Per l'esecuzione della prima ripetizione, il candidato avrà a disposizione il tempo residuo della prima traslocazione non completata. Per l'esecuzione della seconda (ultima ripetizione), il candidato avrà a disposizione il tempo residuo delle prime due traslocazioni non completate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Protocollo di esecuzione

Chiamato dalla commissione esaminatrice, il candidato indossa, con l'ausilio del personale addetto all'assistenza, il caschetto di protezione e l'imbragatura di sicurezza – entrambi predisposti dall'Amministrazione – e dopo aver raggiunto, salendo una scala, la posizione di partenza in quota, viene collegato al sistema di arresto caduta.

Il personale addetto all'assistenza dà il comando “*a posto*” per indicare al candidato che la prova sta per iniziare; quindi la commissione esaminatrice dà l'ordine “*via*” e, contemporaneamente, fa partire il cronometraggio.

Il candidato percorre la trave fino al raggiungimento del lato opposto, ad andatura controllata, mantenendosi in equilibrio (*figura 1*) e con l'obbligo di alternare l'appoggio dei piedi durante l'avanzamento sulla trave.

In caso di caduta durante la traslocazione, la commissione esaminatrice interrompe il cronometraggio e invita il candidato a ritornare nella posizione di partenza, con l'ausilio del personale di assistenza, per ripetere l'esercizio. Una volta riposizionatosi, il candidato riceve nuovamente l'ordine “*via*” e il rilevamento del tempo viene riavviato.

Ciò può avvenire per un massimo di due volte (totale massimo di esecuzioni: quella iniziale più due ripetizioni).




figura 1: posizione di partenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Valutazione

Il modulo si intende superato se il candidato effettua la traslocazione completa nel rispetto del protocollo di esecuzione e nel tempo massimo di 3'00" (180 secondi).

- Viene attribuito il punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla seconda ripetizione (terza esecuzione).
- Viene attribuito il punteggio di 25/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla prima ripetizione (seconda esecuzione).
- Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla prima esecuzione.

Modulo B

TRAZIONI COMPLETE ALLA SBARRA FISSA

Il modulo prevede l'esecuzione del numero massimo di trazioni consecutive alla sbarra fissa con presa dorsale (pollici in dentro).

Il candidato deve completare il modulo, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo massimo di 1'00" (60 secondi).

Protocollo di esecuzione

Il candidato si presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e si posiziona in attitudine di sospensione dorsale con "atteggiamento lungo" (braccia e gambe completamente distese e impugnatura con pollici in dentro) e distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle.

Verificata la posizione di partenza del candidato, la commissione esaminatrice dà l'ordine "via" e, contestualmente, fa partire il cronometraggio del tempo a disposizione per l'esecuzione della prova.

Per la validità della prova, il candidato deve:

- assumere, sia all'inizio della serie sia prima dell'esecuzione di ogni successiva trazione, la posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese (*figura 2*);
- effettuare esecuzioni complete, portando il mento oltre la sbarra (*figura 3*);
- effettuare trazioni consecutive;
- eseguire trazioni mantenendo la posizione di sospensione tesa senza oscillazioni del corpo né slanci.

Il modulo si intende concluso quando il candidato, dopo essersi posizionato in sospensione alla sbarra, tocca nuovamente il terreno – o anche uno solo degli appoggi laterali – con uno o entrambi i piedi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE




figura 2: sospensione attiva a braccia distese




figura 3: trazione completa con mento sopra la sbarra

Valutazione

Il modulo si intende superato con l'attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di trazioni complete e consecutive:

- candidati di genere maschile: n. 4;
- candidati di genere femminile: n. 2.

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di trazioni complete e consecutive:

- candidati di genere maschile: n. 13;
- candidati di genere femminile: n. 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

MODULO C

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA E CONTATTO SBARRA ALTA

Il modulo prevede l'esecuzione del numero massimo di ripetizioni complete, nel tempo limite di 1'00" (sessanta secondi), della progressione motoria di seguito descritta, composta da due esercizi da eseguirsi consecutivamente senza interruzione:

- raggiungimento della posizione prona (pancia al suolo) braccia distese in alto;
- ritorno in posizione eretta e contatto delle mani con la sbarra alta.

Protocollo di esecuzione

Preliminarmente viene richiesto al candidato di posizionarsi in corrispondenza della linea riportata al suolo, in stazione eretta, piedi uniti, braccia in alto e dita delle mani distese ed unite.

A cura della commissione viene regolata l'altezza di una sbarra, posizionata in corrispondenza della linea riportata al suolo, in modo da far coincidere la parte bassa della sbarra stessa con la parte distale delle dita delle mani (*figura 4*).

Eseguita la regolazione dell'altezza della sbarra il candidato si porta in posizione di partenza; stazione eretta, braccia lungo i fianchi e piedi in linea (*figura 5*).

Verificata la posizione di partenza, la commissione esaminatrice dà l'ordine "via" con contestuale avvio del cronometraggio del tempo a disposizione per l'esecuzione della prova.

Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve:

1. portarsi nella posizione di "decubito prono" (sdraiato pancia al suolo) ed estendere le braccia in alto, in "atteggiamento lungo" (*figura 6*);
2. tornare in appoggio sugli arti inferiori ed elevando le braccia in alto portare entrambe le mani a contatto con la sbarra (*figura 7*).

A discrezione del candidato potrà essere effettuata una fase di volo (distensione degli arti inferiori con allontanamento dei piedi dal suolo) per il raggiungimento della sbarra.

Ai fini del conteggio delle esecuzioni utili per l'attribuzione del punteggio, si ribadisce che una progressione motoria è composta dall'insieme degli esercizi 1 e 2 eseguiti correttamente.

Il modulo si intende concluso allo scadere del tempo limite di 60" (sessanta secondi).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE




figura 4: regolazione altezza sbarra




figura 5: posizione di partenza




figura 6: posizione prona braccia in alto




figura 7: contatto delle mani con la sbarra



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Valutazione

Il modulo si intende superato con l'attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di progressioni complete e consecutive:

- candidati di genere maschile: n. 18;
- candidati di genere femminile: n. 16.

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di progressioni complete e consecutive:

- candidati di genere maschile: almeno n. 27;
- candidati di genere femminile: almeno n. 25.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PROVA 2

VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA

La “Prova 2” prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.200 metri piani nel minor tempo possibile.

Protocollo di esecuzione

Chiamato dalla commissione esaminatrice, il candidato si presenta nella zona di svolgimento della prova e, con la guida del personale di assistenza, si posiziona in corrispondenza della linea di partenza.

La prova potrà svolgersi anche congiuntamente ad altri candidati (numero massimo di 10 partecipanti per batteria). In tal caso i candidati verranno distribuiti lungo la linea di partenza curvilinea.

Alla ricezione dell'apposito segnale, che coincide con lo start del cronometro, percorre la distanza di 1.200 metri su una pista opportunamente approntata.

Il rilevamento dei tempi avviene, in maniera concomitante, tramite cronometraggio elettronico automatico e cronometraggio manuale, quest'ultimo eseguito da due membri della commissione esaminatrice con due differenti cronometri. Al candidato viene assegnato il tempo rilevato automaticamente dai sistemi di rilevamento. In caso di problematiche tecniche connesse con condizioni climatiche avverse o con un eventuale mal funzionamento delle apparecchiature durante l'esecuzione della prova, viene considerato valido il tempo rilevato manualmente più favorevole al candidato.

Valutazione

La prova si intende superata con l'attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato percorra l'intera distanza prefissata in un tempo non superiore a:

- candidati di genere maschile: 4'55" (295 secondi);
- candidati di genere femminile: 5'40" (340 secondi).

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato percorra l'intera distanza prefissata in un tempo inferiore o uguale a:

- candidati di genere maschile: 4'15" (255 secondi);
- candidati di genere femminile: 5'00" (300 secondi).

Il tempo conseguito dai candidati verrà rilevato almeno al decimo di secondo e, ai fini della valutazione e conseguente attribuzione del punteggio, arrotondato per difetto al secondo (troncamento).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PROVA 3

VALUTAZIONE DELL'ACQUATICITA'

La "Prova 3" è composta dagli esercizi di seguito descritti che il candidato deve effettuare nuotando in piscina per complessivi m 25, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, nel minor tempo possibile.

Campo della prova

Il campo di svolgimento della prova (*figura 8*) è costituito da una corsia di piscina lungo la quale, a distanze prestabilite, sono collocati in immersione 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha larghezza pari a quella della corsia ed altezza di cm 70.

Il campo di svolgimento della prova può essere inserito in una piscina avente lunghezza maggiore di 25 metri e profondità anche variabile.

Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell'acqua, sono disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di seguito indicate:

- 1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza;
- 2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza;
- 3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza;
- 4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza;
- 5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza.

Gli ostacoli sono realizzati in struttura tubolare plastica e non presentano parti pericolose. Gli ostacoli sono costituiti da una rete a maglie larghe, che non permette il passaggio del nuotatore, trattenuta, lungo tutto il perimetro, da un tubo di materiale plastico. La rete ha un colore visibile sott'acqua.

Onde evitare un'eccessiva inclinazione del corpo del candidato in fase di ingresso in acqua, viene posizionato un elemento di segnalazione posto a m 2 dalla testata di partenza ed a m 1 sopra la superficie dell'acqua.




figura 8: allestimento della corsia piscina – Campo prova



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Protocollo di esecuzione

Al comando “*al posto*” dato dal personale addetto all’assistenza, il candidato deve posizionarsi, in stazione eretta braccia distese lungo i fianchi, sulla pedana elettronica di cronometraggio posta in corrispondenza dell’inizio della prova.

Al comando “*pronto*”, il candidato si predispone per l’entrata in acqua con le braccia sollevate in avanti (*figura 9*).

Quando il candidato è fermo in posizione, la commissione esaminatrice dà il comando “*via*” ed entro 5 secondi il candidato inizia la prova azionando automaticamente, mediante la pedana elettronica, il dispositivo di cronometraggio.

Qualora il suddetto dispositivo non si attivi correttamente, la commissione esaminatrice interrompe la prova con l’emissione ripetuta di un segnale acustico.

L’entrata in acqua va effettuata compiendo un passo in avanti e lasciando cadere verticalmente il corpo in acqua nella posizione sottoindicata (*figura 10*).



figura 9: Posizione di partenza




figura 10: Ingresso in acqua



figura 11: Arrivo

Qualora il candidato, in fase di ingresso in acqua, venga a contatto con l’elemento di segnalazione, la commissione esaminatrice interrompe la prova ed invita il candidato ad uscire dall’acqua e a ripeterla correttamente dall’inizio, per un massimo di altre due volte, senza applicare alcuna penalità.

Il candidato nuota con qualsiasi tecnica, ma obbligatoriamente in galleggiamento prono – *crawl* (stile libero), *rana*, *farfalla*, *trudgeon* (stile assistente bagnanti), ecc. – coprendo una distanza di m 9.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

In prossimità del primo ostacolo, si immerge, oltrepassa in immersione l'ostacolo stesso, e nuota in apnea coprendo la distanza di m 8, riemergendo solo dopo il quinto ostacolo.

Se il candidato passa sopra il primo ostacolo, può sanare l'infrazione tornando immediatamente indietro, sopra l'ostacolo stesso e, quindi, può proseguire la prova nel rispetto del protocollo di esecuzione, senza interruzione del cronometraggio.

Durante l'intera fase di nuoto in apnea, il candidato non deve "emergere", cioè nessuna parte del suo corpo (testa, busto, arti inferiori o superiori) deve rompere il livello della superficie dell'acqua.

Dopo aver superato il quinto ostacolo, il candidato deve obbligatoriamente riemergere e nuotare per l'ultimo tratto in galleggiamento prono, in una qualsiasi tecnica (*crawl*, *rana*, *farfalla*, *trudgeon*, ecc.), come descritto per la prima fase della prova.

È tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli, senza l'applicazione di penalità.

Non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi, spingersi, ecc.); tale comportamento determina l'interruzione della prova e, conseguentemente, il non superamento della stessa.

La prova termina quando il candidato arresta il sistema di cronometraggio attraverso il contatto della mano (indifferente se sinistra o destra) con la piastra di contatto posizionata in corrispondenza della linea dei 25 m, (*figura 11*).

Valutazione

La valutazione della prestazione del candidato è funzione del tempo di effettuazione degli esercizi natatori sopra descritti, in modo completo e corretto, nel rispetto del protocollo di esecuzione.

La prova natatoria si intende superata con l'attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato la completi, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a:

- candidati di genere maschile: 35" (35 secondi)
- candidati di genere femminile: 37" (37 secondi).

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato completi la prova natatoria, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo inferiore o uguale a:

- candidati di genere maschile: 19" (19 secondi)
- candidati di genere femminile: 21" (21 secondi).

Il tempo conseguito dai candidati verrà rilevato almeno al decimo di secondo ed, ai fini della valutazione e conseguente attribuzione del punteggio, arrotondato per difetto al secondo (troncamento).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

TENUTA DEL CANDIDATO

Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento dell'esame sono forniti dall'Amministrazione, così come i dispositivi di protezione individuale di utilizzo obbligatorio, indicati nel presente allegato.

Per quanto concerne l'abbigliamento del candidato, si specifica quanto segue:

PROVA 1 e 2

- ✓ È obbligatoria una vestizione composta da scarpe ginniche, tuta ginnica, maglietta a mezze maniche o maniche lunghe aderenti e pantaloncini;
- ✓ è obbligatorio, per l'esecuzione della PROVA 1 - modulo A, l'uso dell'imbragatura e caschetto di sicurezza predisposti dall'Amministrazione;
- ✓ è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso sportivo;
- ✓ è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
- ✓ è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della commissione esaminatrice – un qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: polsiere con ganci, ecc.

PROVA 3

- ✓ è obbligatorio l'uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina;
- ✓ è facoltativo l'uso di occhiali da piscina e *nose-clip* (tappanaso a molla);
- ✓ è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
- ✓ è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della commissione esaminatrice – un qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, “costumoni”, ecc..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO B

TITOLI

PATENTI			PUNTI
categoria B	B	Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg.	1
	BE	Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.	2
categoria C	C1	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.	3
	C	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	4
	C1E	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	5
	CE	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.	5
	CQC Merci	veicoli della categoria C1, C e C+E per trasporto professionale.	5
categoria D	D1	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	3
	D	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	4
	D1E	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.	5
	DE	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.	5
	CQC Persone	veicoli della categoria D1, D e D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente.	5

I punteggi dei titoli sopra indicati non sono cumulabili tra loro.